

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAOLO DI STEFANO

Seduta del 23/01/2026

FATTO

Con ricorso depositato il 5.11.2025 il ricorrente, premettendo di aver stipulato un contratto di finanziamento, di averlo anticipatamente estinto e di aver infruttuosamente esperito il reclamo nei confronti dell'intermediario, chiede il rimborso pro quota delle provvigioni all'intermediario del credito e delle commissioni di attivazione per € 1.655,43, oltre interessi legali.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, in via preliminare insta per la sospensione del procedimento stante il rinvio pregiudiziale alla CGUE operato dal Giudice di Pace di Palermo in relazione alla interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2008\48 alla luce del contrasto tra le pronunce "Lexitor" e "UCBA", al fine di precisare i costi che devono essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Indi, il convenuto eccepisce il difetto di legittimazione passiva in merito alla domanda di rimborso dei "costi di intermediazione" avendoli retrocessi a terzi.

Nel merito, parte convenuta eccepisce che al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento sono stati riconosciuti a favore del ricorrente € 142,71 a titolo di rimborso costi di incasso rate non maturati; con riferimento alle commissioni di attivazione, nulla è stato riconosciuto in quanto costi aventi natura up front. Parimenti non dovute sono le voci di costo relative alle provvigioni per l'intermediario del credito, trattandosi di compensi sostenuti per l'attività di terzi e a tale riguardo difetta la legittimazione passiva dell'intermediario. Rileva poi che: - sulla non rimborsabilità dei costi considerati up front è intervenuta la Corte di Giustizia (sentenza n. 555 del 9.02.2023), affermando che, in caso di

estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi recurring, così come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito in epoca antecedente alla sentenza Lexitor; - il legislatore italiano, con l'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 69\2023 ha disposto espressamente che il diritto del consumatore ad ottenere la riduzione del costo totale del credito non include gli oneri up front; - in conformità alle norme primarie (artt. 125 sexies TUB e 6 del DPR 180\1950) e secondarie (istruzioni della Banca d'Italia) all'epoca vigenti, la convenuta ha predisposto un modello contrattuale che, oltre a indicare in maniera trasparente tutti i costi del credito, prevedeva il rimborso dei costi recurring e l'irripetibilità dei costi up front.

Con memoria di replica parte ricorrente rileva che il richiamo alla sentenza C-555/21 non è pertinente perché riguarda il credito ai consumatori relativo ai beni immobili e residenziali. Per le cessioni del quinto rimane ferma l'applicabilità dei principi di cui alla sentenza Lexitor, che impongono la riduzione proporzionale di tutti i costi (sia up-front che recurring), senza le limitazioni previste per il credito immobiliare. Contesta altresì la portata applicativa dell'art. 6-bis DPR 180/50, poiché detta norma fissa principi in punto di trasparenza bancaria, ma non autorizza la banca a decidere quali costi rimborsare o meno. Secondo la CGUE, le imposte sono gli unici costi che possono essere considerati non rimborsabili. Parte ricorrente ritiene infondata l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva relativa alle "commissioni di intermediazione" ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

In sede di controrepliche l'intermediario insiste per la sospensione del giudizio anche alla luce delle continue sospensioni, da parte dell'Autorità giudiziaria, nei procedimenti in corso presso la stessa; al fine di attendere l'esito del nuovo giudizio incardinato presso la CGUE.

DIRITTO

La domanda concerne l'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione di alcune voci commissionali relative al contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione stipulato il 3.5.2021 ed estinto nel 2025, in corrispondenza della rata n. 49 di 120.

Avuto preliminarmente riguardo alla domanda di sospensione del procedimento formulata da parte convenuta, si osserva che il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice a quo che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie. Invero, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) ammettono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto. Peraltro, nel caso di specie, non ricorre neanche un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di parti tra i due procedimenti.

Infondata è l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva eccepita dall'intermediario in considerazione del fatto che anche "i costi di intermediazione" sono stati direttamente corrisposti al convenuto, come da conteggio estintivo in atti, ferma la posizione che il Collegio ha più volte assunto in ordine ad analoghe eccezioni, rigettandole (Coll. Palermo, dec. n. 11794\24 del 12\11\2024).

Per il corretto inquadramento della fattispecie, occorre richiamare l'art. 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25.07.2021), che ha modificato l'art. 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte". Mentre, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi "l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti". La Corte Costituzionale, chiamata a

pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che: *“9.5. - La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell’ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell’art.16, paragrafo 1, della direttiva e l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Si è, dunque, escluso che l’interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l’esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”*.

La Corte ha quindi affermato che: *“12.4.-Si deve allora concludere che, prima dell’intervento legislativo del 2021, l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall’ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”*, statuendo l’illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole *«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia»*. Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, la giurisprudenza dell’ABF si è mantenuta conforme ai principi già espressi dal Collegio di Coordinamento, il quale, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis”, aveva chiarito che: *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” e che “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”* (Coll. Coordinamento, dec. n. 26525/19).

Detti principi rimangono invariati anche a seguito della legge di conversione n. 136 del 9 ottobre 2023 del decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l’art. 1 octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2, nei seguenti termini: *“Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 - sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”*.

Così esposto il quadro normativo di riferimento, occorre individuare la natura delle clausole per cui si controverte.

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi le “commissioni di attivazione” possono essere qualificate clausole up front, e ciò in ragione del tipo di attività descritta in contratto apparentemente riconducibile alla fase di stipula del finanziamento (cfr. Collegio di Palermo, decisione n. 8110/23, Collegio di Palermo, decisione n. 9546/23).

Quanto alle “provvigioni per l’intermediario del credito” in esame, si ritiene che anch’esse siano da considerarsi up front in quanto il contratto rinvia al conferimento dell’incarico al terzo che circonda le attività alle fasi preliminari.

Le spese di incasso rate sono qualificate recurring, come da contratto e risultano già rimborsate.

Si offre pertanto il seguente schema di calcolo:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	4,44%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	37,27%						
commissioni di attivazione				1.336,32 €	Up front	Curva degli interessi	498,05 €		498,05 €
provvigioni				1.461,60 €	Up front	Curva degli interessi	544,74 €		544,74 €
costi d'incasso rate				241,20 €	Recurring	Pro rata temporis	142,71 €	142,71 €	0,00 €
Totale									1.042,79 €

Il risultato non coincide con quanto richiesto dalla ricorrente, poiché la stessa ha chiesto la restituzione degli oneri secondo il criterio del pro rata temporis.

L'intermediario è dunque tenuto a corrispondere a parte ricorrente l'ulteriore somma di € 1.042,79 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.042,79, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE